



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE
VETRINETTE ESPOSITIVE
COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI
I.A.T. DELLA PROVINCIA DI
TREVISO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/65032 del 25 luglio 2005;
in vigore dal 31 agosto 2005

INDICE

Articolo 1	pag.	1
Articolo 2	“	1
Articolo 3	“	1
Articolo 4	“	1
Articolo 5	“	1
Articolo 6	“	1
Articolo 7	“	2
Articolo 8	“	2
Articolo 9	“	2
Articolo 10	“	2
Articolo 11	“	2

Articolo 1

1. Le vetrinette espositive dedicate ai prodotti enogastronomici, artigianali ed editoriali di una certa rilevanza del territorio provinciale, sono collocate presso gli uffici di informazione turistica (IAT) della Provincia di Treviso che ne è titolare esclusiva, ne stabilisce le modalità di utilizzo ed è la sola a poter disporre e delegare in materia di gestione delle stesse, tramite il proprio Settore Promozione del Territorio - Ufficio Unità Programmazione Turistica.

Articolo 2

1. Il Settore Promozione del Territorio - Ufficio Turismo della Provincia di Treviso, tramite un proprio dipendente coadiuvato dal personale operante presso i singoli uffici di informazione e accoglienza al turista (I.A.T.), gestisce l'allestimento delle vetrinette in base alle condizioni di seguito definite.

Articolo 3

1. I prodotti per i quali è ammessa l'esposizione nelle vetrinette dovranno essere esclusivamente provenienti da aziende aventi sede in provincia di Treviso e appartenere alle seguenti categorie merceologiche: eno-gastronomia, artigianato tipico, produzioni artistiche e culturali locali. E' altresì prevista la possibilità di esporre volumi editoriali particolarmente interessanti, riguardanti il territorio della Marca Trevigiana previo accordo con l'Ufficio Turismo della Provincia di Treviso.

Articolo 4

1. La provenienza geografica del prodotto esposto (enogastronomia e artigianato), oltre a non poter essere esterna al territorio provinciale di Treviso, deve preferibilmente e prioritariamente appartenere al territorio in cui il singolo ufficio IAT è collocato.

Articolo 5

1. Ciascun Ente contattato potrà presentare domanda al Dirigente del Settore Promozione del Territorio - Ufficio Turismo, via Cal di Breda 116 - 31100 Treviso, definendo la tipologia di prodotti e i periodi di esposizione (quest'ultimi potranno essere variati dal Dirigente del Settore Promozione del Territorio della Provincia di Treviso, compatibilmente con le disponibilità).

Articolo 6

1. Lo spazio espositivo minimo messo a disposizione è pari a cm 39 in larghezza, cm 29 in profondità e cm 32 in altezza, corrispondente alla metà di ciascun piano espositivo. In caso di singoli prodotti di dimensione superiore a quanto definito in precedenza, è ammessa l'estensione della superficie all'intero piano espositivo (larghezza cm. 78).

Articolo 7

1. I prodotti forniti potranno essere esposti fino a un massimo di 4 settimane, prorogabili solo in assenza di nuovi prodotti da esporre e fino all'arrivo presso lo IAT di quest'ultimi.
2. Il Dirigente del Settore Promozione del Territorio - Ufficio Turismo si riserva di decidere i periodi di esposizione e di chiedere l'inserimento di diverse tipologie di prodotti in relazione alle specifiche esigenze dell'Assessorato al Turismo o dei Comuni siti nel comprensorio di riferimento degli Uffici IAT Provinciali.

Articolo 8

1. I prodotti dovranno essere consegnati, a cura degli Enti contattati e a mezzo delle aziende produttrici e non dovranno essere deperibili nel periodo di tempo previsto per l'esposizione, né soggetti a deterioramento in seguito al deposito e all'esposizione stessa, nel qual caso il personale incaricato della Provincia di Treviso ritirerà senz'altro il prodotto dalla sede espositiva. E' ovviamente fatta salva la facoltà - da parte del richiedente - di evitare il deperimento mediante continua sostituzione del prodotto. La fornitura ed esposizione del prodotto devono avvenire a titolo interamente gratuito sia per l'azienda fornitrice che per l'ente espositore. All'atto della consegna, l'azienda fornitrice e il personale addetto agli IAT deve concordare le modalità di ritiro del prodotto stesso ad esposizione ultimata.

Articolo 9

1. Gli incaricati dei singoli uffici IAT sono tenuti a comunicare al Settore Promozione del Territorio - Ufficio Turismo, a cadenza mensile, il nome delle aziende, la tipologia e la denominazione dei prodotti ricevuti (con data di ricevimento) e di quelli esposti (con data di esposizione). Sono inoltre tenuti a comunicare eventuali prodotti dei quali sia stata eventualmente interrotta l'esposizione e la ragione per la quale questo è avvenuto. Il Settore Promozione del Territorio - Ufficio Turismo si riserva altresì la decisione strategica di valutare la selezione dei prodotti proposti, nel rispetto degli indicatori turistici tenuti costantemente sotto controllo attraverso l'Osservatorio istituito assieme al Ciset - Università di Ca' Foscari.

Articolo 10

1. L'Associazione esonera l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in merito ai prodotti consegnati.

Articolo 11

1. L'Assessorato al Turismo si riserva di verificare periodicamente la validità di questo regolamento gestionale, proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni quando necessario, che verranno peraltro comunicate ai soggetti interessati al regolamento stesso.